Numero registro generale 17349/2022
Numero sezionale 2197/2026
Numero di raccolta generale 17895/2026
Data pubblicazione 04/06/2026

AULA 'B'

Oggetto

PUBBLICO IMPIEGO

DANNI DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IRENE TRICOMI - Presidente -

Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere -

Dott. GUGLIELMO GARRI - Rel. Consigliere -

Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere -

Dott. MARIO DE IORIS - Consigliere -

R.G.N. 17349/2022
Cron.
Rep.
Ud. 05/05/2026
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17349-2022 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

[redacted]

2026

2197

tutti nella qualità di eredi di [redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted]

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 301/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 02/05/2022 R.G.N. 21/2020;

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Taranto condannava il Ministero della difesa a pagare agli eredi di [redacted] deceduto per mesotelioma pleurico in data 4 marzo 2014, la somma di euro 108.441,21 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre rivalutazione monetaria interessi legali e spese di lite.

2. La Corte di appello di Lecce rigettava integralmente l'appello proposto dal Ministero della difesa.

In primo luogo, la Corte territoriale rigettava l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Taranto, ritenendo condivisibile quanto assunto dal giudice di primo grado, secondo cui l'ambito oggettivo delle controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 409, n. 1 c.p.c. si estende anche al di là delle cause relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro, comprendendo anche quelle in cui si fanno valere pretese ricollegate direttamente al predetto rapporto.

Nel merito, la Corte di appello riteneva di confermare, seppur con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale, in primo luogo, valorizzando l'insegnamento contenuto nella sentenza n. 23442 del 2018 di questa Corte, secondo cui l'appalto di lavori avente ad oggetto una cosa non fa venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia della cosa stessa e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, al fine di evitare che essa produca danni a terzi, di guisa che il committente, per essere esonerato dalla responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., dovrà

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

fornire la prova liberatoria della riconducibilità del danno al caso fortuito.

Al riguardo la Corte evidenziava, innanzitutto, una *culpa in eligendo* da parte dell'amministrazione nell'individuazione dell'appaltatore; in secondo luogo, metteva in luce il fatto che non sarebbe risultata adeguatamente provata la circostanza che dipendenti civili o militari della Marina militare avessero vigilato con la dovuta attenzione e continuità sul rispetto da parte delle ditte appaltatrici succedutesi nel tempo delle norme di sicurezza sulla fornitura e sull'uso dei dispositivi di protezione individuale atti ad evitare l'inalazione delle fibre di amianto, sulla costante informazione delle maestranze sul rischio amianto e sulla necessità di adottare comportamenti atti a fronteggiare il predetto rischio.

Ad avviso della Corte territoriale risultava, altresì, provata la responsabilità ai sensi dell'articolo 2087 c.c. e dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 626/1994 *ratione temporis* applicabile all'attività lavorativa svolta dal dipendente tra il 1994 ed il 1999, sulla base del principio affermato dalla sentenza di questa Corte n. 5419 del 2019 e dalla sentenza Cass. n. 798 del 2017 secondo il quale il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori ancorché dipendenti delle imprese appaltatrici e che consistono nel fornire adeguate informazioni ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatore nell'attuazione degli strumenti di protezione e

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata.

In ultimo la Corte confermava la quantificazione operata dal Tribunale di Taranto rigettando la richiesta di detrazione della rendita INAIL in ragione del fatto che la rendita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, liquidato in sede giudiziaria.

3. Avverso la sentenza domanda la cassazione il Ministero della difesa con tre motivi di ricorso, cui resistono gli eredi del lavoratore con controricorso.

I controricorrenti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051, c.c. con riferimento all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità del Ministero sulla base del disposto dell'art. 2051, c.c. in forza del quale ciascuno è chiamato a rispondere del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. In particolare, si contesta la decisione basata sul rilievo che il Ministero della difesa avrebbe conservato la custodia degli ambienti di lavoro nei quali ebbe a prestare servizio il signor [redacted] e che le polveri di amianto, per effetto della cui inalazione lo stesso avrebbe contratto la patologia in questione, hanno costituito una componente della cosa oggetto dell'appalto, circostanze rispetto alle quali l'amministrazione non avrebbe fornito la prova liberatoria.

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

In particolare, ad avviso del Ministero ricorrente, la contrazione della patologia non è riconducibile alla presenza di materiali contenenti amianto sulle navi della Marina militare o all'interno di strutture a terra di sua pertinenza, ma allo svolgimento di specifiche attività che avrebbero dato luogo all'esposizione del dipendente a fibre di amianto aerodisperse libere e respirabili, per cui non è possibile affermare la sussistenza di un danno cagionato da una cosa di proprietà del Ministero della difesa di cui lo stesso abbia conservato la custodia anche dopo la stipulazione di contratti di appalto ai sensi dell'articolo 2051, c.c.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 La Corte di merito ha correttamente richiamato la sentenza n. 23442/2018 della Cassazione, secondo cui, per i danni causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto anche laddove essa sia stata modificata dall'appaltatore e proprio alle modifiche sia riconducibile il danno, viene in rilevo l'applicazione dell'art. 2051 c.c., rilevando che l'appalto non esclude la custodia, ma ne costituisce una modalità di esercizio.

1.3 Pertanto, sulla scorta dei predetti principi ha correttamente ritenuto che la patologia fosse riferibile al contatto con le polveri di amianto e cioè ad una componente della cosa oggetto dell'appalto, situata in ambienti di lavoro rimasti nella piena disponibilità del Ministero, anche durante l'esecuzione degli appalti.

1.4 Peraltro, la distinzione operata nella censura, secondo cui il danno sarebbe derivato dall'esecuzione dell'attività lavorativa e non direttamente dalla cosa si scontra con il principio secondo

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

cui i danni causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto sussistono anche laddove essa sia stata modificata dall'appaltatore e proprio alle modifiche sia riconducibile il danno viene in rilevo l'applicazione dell'art. 2051 c.c.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione dell'articolo 2087 c.c., con riferimento all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

La Corte di appello si sarebbe erroneamente confrontata con il principio affermato nella sentenza n. 11311 del 1997, secondo cui *"l'articolo 2087 c.c che integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previsti da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità del prestatore di lavoro è applicabile anche nei confronti del committente obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori benché da lui non dipendenti ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire".*

La Corte di appello non fa riferimento ad alcun elemento di prova dal quale possa desumersi che il Ministero della difesa si sia reso garante dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. di assicurare l'adozione delle misure di sicurezza a tutela dell'integrità fisica e morale dei lavoratori delle ditte alle cui dipendenze il [redacted] svolse la propria attività lavorativa nel periodo in questione.

A riguardo si rileva che dalle deposizioni dei testi emerge solo il fatto che la direzione dell'arsenale ebbe ad attivarsi per assicurare il necessario coordinamento delle tempistiche degli

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

interventi manutentivi e migliorativi all'interno delle navi e delle attrezzature presenti in arsenale, al fine di soddisfare inderogabili esigenze logistiche della Marina militare ed il controllo sull'effettiva conformità dello svolgimento delle attività date in appalto a quanto contrattualmente pattuito tra le amministrazioni e le ditte appaltatrici, ma non certo che la stessa quale committente avesse esercitato una penetrante ingerenza sull'espletamento delle attività appaltate.

2.1 Il motivo è inammissibile.

2.2 Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 25348/2018). Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte è da reputarsi "inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito" (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 19/02/2021), n.4627).

2.3 Orbene, la censura contesta l'accertamento di merito della Corte distrettuale che sulla scorta delle emergenze istruttorie ha ritenuto con giudizio insindacabile in sede di legittimità che la direzione dell'arsenale ebbe ad attivarsi per assicurare il necessario coordinamento delle tempistiche degli interventi manutentivi e migliorativi all'interno delle navi e delle attrezzature presenti in arsenale, esercitando pertanto uno stringente controllo in ordine all'esecuzione della prestazione da parte della società appaltatrice con conseguente assunzione dell'obbligo di garanzia di cui all'art. 2087 c.c..

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 1223 c.c. con riferimento all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Va premesso che la corte d'Appello ha dichiarata non fondata la richiesta di detrazione della rendita INAIL, proprio in considerazione del fatto che l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea liquidato dal Tribunale di Taranto (Cass., n. 19396 del 2020).

Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello ha erroneamente escluso tale detrazione.

La sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo del principio della *compensatio lucri cum damno* di cui all'articolo 1223, c.c., secondo cui il risarcimento del danno per

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenze immediata e diretta.

Ad avviso di parte ricorrente nel caso di specie il danno indennizzato dall'INAIL è il medesimo danno biologico richiesto a titolo di risarcimento non essendo contestabile che la rendita INAIL sia finalizzata a ristorare la lesione dello stesso bene della vita - l'integrità psicofisica - che giustifica il risarcimento del danno biologico per cui si deve ritenere che entrambe le predette poste sia quella indennitaria sia quella risarcitoria siano omogenee in quanto accomunate da una stessa funzione.

3.1 Il motivo è infondato.

3.2 Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 26647 del 2019) che in caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall'INAIL in favore dei congiunti, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicchè il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti.

La prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto (cfr. Cass. n. 6306 del 2017; n. 19560 del 2003), ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto *iure hereditatis*, come tale neanche astrattamente scomputabile atteso che manca la omogeneità

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

dei pregiudizi e delle corrispondenti poste (Cass., n. 8580 del 2019).

3.3 Va poi osservato che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le somme eventualmente versate dall'Inail a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 9166 del 10/04/2017).

3.4 Nel confermare detti principi Cass. 20392 del 2018 ha precisato che la sentenza n. 4972 del 2018 ha ulteriormente chiarito che l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente.

3.5 Ciò posto, secondo tale indirizzo, il raffronto tra risarcimento del danno civilistico e indennizzo erogato dall'INAIL va effettuato secondo un computo per poste omogenee, occorrendo dapprima distinguere le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale). Il danno patrimoniale, calcolato secondo i criteri civilistici, va comparato alla quota INAIL rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (volta all'indennizzo del danno patrimoniale). Dal danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno dapprima espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) e poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico), va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

quota della rendita INAIL destinata a ristorale, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso (v., Cass 13645/19).

3.6 La Corte come si è sopra indicato ha confermato tale orientamento affermando che l'attuale sistema assicurativo non copre, infatti, il danno biologico temporaneo.

3.7 In base al d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, e al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1, nr. 2, il danno biologico risarcibile dall'INAIL è solo quello relativo all'inabilità permanente (v. citate Cass., sez. lav., nr. 4972 del 2018, Cass., sez. lav., nr. 20392 del 2018; Cass., sez. III, nr. 24474 del 2020).

L'art. 13 del decreto legislativo in commento (secondo il testo in vigore dal 14.06.2001), al secondo comma, stabilisce, in particolare, che «In caso di danno biologico [...] l'INAIL, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni[...]».

A sua volta, l'art. 66 del T.U. (id est: del D.P.R. nr. 1124 del 1965) elenca le prestazioni dell'assicurazione, fornite dall'INAIL, nelle seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea; 2) una rendita per l'inabilità permanente; 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi.

Dal combinato disposto delle due norme di legge appare, dunque, evidente come il danno biologico coperto dall'Istituto si

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, secondo comma, T.U. INAIL).

Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il «danno biologico temporaneo» che il cd. «danno morale». In relazione a detti pregiudizi, per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di «danno biologico terminale» e di «danno morale terminale o catastrofale o catastrofico» (v., sul tema, Cass., Sez.un., nr. 15350 del 2015; in particolare, in motivazione, par. 3.1, secondo e terzo capoverso; in seguito, tra le altre, v. Cass., sez. lav., nr. 8580 del 2019), trasmissibili *iure hereditatis*, non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall'INAIL.

3.8 Invero l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente (cfr. citata Cass. n. 4972 del 2018).

3.9 Pertanto, il danno biologico temporaneo, determinato da una inabilità temporanea, ha natura "complementare" e non è suscettibile di decurtazione che, come detto, postula l'omogeneità delle poste da confrontare.

4. La Corte territoriale ha correttamente fatto buon governo dei principi, sopra richiamati, tenendo conto delle specificità dei diversi istituti che vengono in rilievo, e della distinzione tra

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

pregiudizi che sono coperti dall'assicurazione obbligatoria, per i quali può operare il meccanismo del danno differenziale, e pregiudizi esclusi da tale copertura, per i quali grava l'integrale responsabilità sul datore di lavoro (cfr. anche Cass. n. 9166/2017 cit.).

In conclusione, il ricorso va respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Non può darsi corso alla richiesta di distrazione dell'avvocato dei controricorrenti ("Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi del giudizio, da distrarsi ") in quanto la stessa, sia nel ricorso sia nelle memorie, non è accompagnata dalle dichiarazioni relative alla mancata riscossione e alla anticipazione di cui all'art. 93, comma 1, cod. proc. civ. (cfr., Cass., 34202 del 2024).

6. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

7.Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003, in caso di diffusione della presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di [redacted]

P.Q.M.

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese di lite che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di [redacted]

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il 5.5.2026.

La Presidente
Irene Tricomi

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf